COMUNE MARTIRANO LOMBARDO
PROVINCIA CATANZARO

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n16 del 02/08/2012

Modificato con deliberazione CC. N 29 del 15/12/2018

Modificato con deliberazione CC. N 23 del 21/10/2021

Piazza Papa Giovanni XXIII°, 1 C.A.P. 88040 - Tel. 096899034 - Fax 096899261 Partita IVA: 00297640799
protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI	
CAPO I	
ART.1	Finalità
ART.2	Sede delle adunanze
ART.3	Interpretazione del regolamento
CAPO II	
LA PRESIDENZA	
ART. 4	Presidenza dell'adunanza
CAPO III	
I CONSIGLIERI COMUNALI	
ART.5	Maggioranza e minoranza
ART.6	Primi adempimenti del Consiglio Comunale
ART.7	Partecipazione alle adunanze
ART.8	Decadenza dei Consiglieri Comunali
ART.9	Diritti e status economico dei consiglieri
ART.10	Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri
ART.11	Incarichi speciali
CAPO IV	
I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI	
ART. 12	Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
ART.13	Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
ART.14	Commissioni consiliari permanenti
ART.15	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
CAPO I	
CONVOCAZIONE	
ART.16	Avviso di convocazione –Consegna- modalità-t ermini
ART.17	Adunanze ordinarie e straordinarie- Convocazione d'urgenza
ART.18	Pubblicità delle adunanze
ART.19	Ordine del giorno
ART.20	Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
CAPO II	
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	
ART. 21	Deposito degli atti
ART.22	Procedura di deposito
CAPO III	
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	
ART. 23	Comportamento dei Consiglieri
ART. 24	Partecipazione dei componenti della Giunta Comunale
ART. 25	Comportamento del pubblico
CAPO IV	
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	
ART. 26	Validità della seduta e computo dei presenti
ART.27	Sedute consiliari
ART.28	Modalità di apertura della seduta
ART.29	Designazione e funzione degli scrutatori
ART.30	Comunicazione e domande di attualità
ART.31	Consiglieri: modalità di intervento
ART.32	Consiglieri: richiamo del Sindaco –Presidente o del Presidente del Consiglio
ART.33	Consiglieri: Interventi per fatti personali
ART.34	Consiglieri :Richiamo al Regolamento –mozione d'ordine
ART.35	Questioni pregiudiziali e sospensive
ART.36	Ordini del Giorno ed Emendamenti
ART.37	Rinuncia
ART.38	Interrogazioni ed interpellanza
ART.39	Mozione e ordine del giorno
ART.40	Proposte e petizioni
ART.41	Sospensione della discussione
ART.42	Chiusura della discussione

TITOLO III **LE DELIBERAZIONI**	
CAPO I	
LE VOTAZIONI	
ART. 43	Votazione
ART.44	Votazione: Modalità
ART.45	Votazione in forma palese
ART.46	Votazioni segrete
ART.47	Votazione per le nomine e/o le designazioni di spettanza delle minoranze
ART. 48	Esito delle votazioni
ART. 49	Deliberazioni immediatamente eseguibili
ART. 50	Deliberazioni: modifica o revoca
CAPO II	
I VERBALI	
ART. 51	Verbali dell'adunanze
ART. 52	Annotazioni al verbale
ART. 53	Verbali: approvazione
TITOLO IV	
NORME FINALI	
ART. 54	Normativa
ART. 55	Esecutività –Abrogazioni-

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale, sanciti dall'articolo 1 dello Statuto, disciplina la procedura da osservarsi nelle discussioni e nelle deliberazioni del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

2. Sono organismi del Consiglio Comunale il Sindaco, il Presidente del Consiglio ove nominato, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari Permanenti, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.

3. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità, riconoscendo le assemblee, acquisendo - nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento - i pareri e le proposte provenienti dai comitati e dagli organismi partecipativi.

4. A tal fine il Consiglio Comunale può prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo, comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area politica di competenza e di interesse collettivo.

5. Gli strumenti attuativi di tali finalità possono es sere:
   a) sedute pubbliche, udienze conoscitive;
   b) formale invito a tutte le forme partecipative sui tempi della programmazione, sull'analisi degli obiettivi di specifici progetti.

6. Il Consiglio Comunale è inoltre organo territoriale preposto alle garanzie referendarie e consultive e garante, nella sua rappresentanza pluralista, del miglior raccordo con le diverse istituzioni ed Enti. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 6 ed art. 8, comma 1 e 2, dello Statuto Comunale, promuove e sviluppa forme di collaborazione, di cooperazione, nell'interesse della autonomia locale e delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, sull'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e della adeguatezza organizzativa.

ART. 2 –
SEDE DELLE ADUNANZE

1. **Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono all'interno del Palazzo Municipale -1° Piano - sito in Piazza Papa Giovanni XXIII ,1-**

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 12 bis dello Statuto Comunale, l'adunanza del Consiglio si eccezionalmente può tenersi in luogo diverso dalla sede comunale, nonché fuori dal territorio comunale, quando ciò sia reso necessari o dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di particolare interesse della comunità o di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità, o la trattazione di argomenti di interesse comune ad altri Enti.

3. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, delle Regioni, delle Province, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.

4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il proprio contributo.

5. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni ed ordini del giorno.

6. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 3 –
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, sulla base dei principi generali.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono decise dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, sentito il Segretario Comunale.

CAPO II
LA PRESIDENZA

ART. 4 –
PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

a) Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato salvo i casi previsti dalla legge.

1. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito nelle sue funzioni, dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può decidere di nominare un Presidente eletto scegliendolo tra i propri membri, in tal caso sarà eletto nella prima seduta utile del Consiglio.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio è effettuata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il consesso.
4. Qualora dopo lo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
5. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.
7. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
8. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
9. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
10. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
11. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto con la precedenza su qualsiasi altro argomento inserito nell'ordine del giorno con le stesse modalità previste per la procedura di nomina del Presidente del Consiglio.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente , revoca, decadenza o decesso il Presidente viene sostituito con la stessa modalità della procedura di nomina durante la prima seduta utile o comunque entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica
13. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito nelle sue funzioni, dal Sindaco.
14. Il Presidente del Consiglio:
    a) rappresenta il Consiglio Comunale;
    b) Sentito il Sindaco, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
    c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
    d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
    e) convoca e presiede con il Sindaco la conferenza dei Capigruppo;
    f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
    g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dei regolamenti dell'Ente.
15. Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 5 –
MAGGIORANZA E MINORANZA

1. Lo stato giuridico, l'entrata in carica, le dimissioni e le sostituzioni dei Consiglieri, sono regolate dalla legge e dall'art. 11 dello Statuto Comunale.

2. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, con essa si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco ed i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza o al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri Consiglieri nonché quelli appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

ART. 6 –
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi di legge e dell'art. 14,comma 1, dello Statuto, il Consiglio procede secondo il seguente ordine di lavoro:
   a) convalida degli eletti;
   b) comunicazione dei componenti della Giunta;
   c) Costituzione e nomina delle Commissioni Consiliari permanenti
   d) trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 7 –
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, salvo legittimo impedimento.

2. Il Consigliere che versi in una situazione di conflitto di interessi in relazione ad un provvedimento in corso di adozione, a norma del disposto legislativo 267/2000 art. 78 comma 2, deve astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il Consigliere interessato deve anche uscire dall'aula.

ART. 8 –
DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando viene accertata l'esistenza nei sui confronti di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

2. La modalità di contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. La decadenza, di cui al precedente comma 1, può ess ere promossa ad ufficio o ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica, nelle forme e con le modalità degli atti giudiziari della relativa proposta.
4. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata se riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. La decadenza del Consigliere Comunale che non interviene per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è disciplinata dall'art. 11, comma 3, dello Statuto comunale. Le giustificazioni devono avvenire in forma scritta, debitamente motivate e indirizzate al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato sottoscritte dal Consigliere interessato o, in caso di impedimento, da parenti, affini o dal Presidente del gruppo consiliare a cui appartiene il Consigliere.

6. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, o avviata da un Consigliere. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo Il Consigliere, entro trenta giorni dalla notifica avrà il diritto di presentare le giustificazioni delle assenze.

7. La decadenza è pronunciata con prudente ed equo apprezzamento dai due terzi dei componenti del Consiglio con votazione a scrutinio segreto, decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.

8. Nel caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il Consiglio provvede alla surrogazione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 9 –
DIRITTI E STATUS ECONOMICO DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità e d esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione , di espressione e di voto.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di legge.

4. Hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

5. I Consiglieri potranno disporre della sala consiliare per svolgere le loro funzioni.

6. Il Consigliere percepisce il gettone di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni e nella misura prevista per legge.

7. L'espressione "Effettiva partecipazione" si intende riferita a quei Consiglieri che abbiano partecipato ai lavori per la metà della durata di ciascuna seduta consiliare.

8. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è corrisposto ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

ART. 10 –
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 dello Statuto, di chiedere ed ottenere in tempi brevi dalla Segreteria Comunale e dai Responsabili di Area notizie, informazioni e copie di atti e documenti in loro possesso utili all'espletamento del mandato e concernenti oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Notizie ed informazioni riguardanti altri argomenti, pratiche in istruttoria o riservate dovranno essere chieste direttamente al Sindaco o all'Assessore competente, i quali in tempi solleciti risponderanno alle richieste tenendo conto del carico di lavoro degli uffici comunali interessati.

2. I Consiglieri possono accedere anche agli atti istruttori, presupposti o accessori alle delibere comunali, comunque necessari a consentire una maggiore e tempestiva cognizione dei contenuti dell'attività dell'Ente, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e salvo diverse valutazioni per il caso specifico effettuate dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti e/o partecipate dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

4. I Consiglieri hanno anche facoltà di accedere direttamente alle informazioni ed alle copie degli atti disponibili tramite i programmi informatici.

5. Il Consigliere che intenda evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, che fornisce risposta entro un termine non superiore ai tre giorni dal ricevimento della stessa.

6. L'orario e le modalità di consultazione degli atti vengono stabilite periodicamente dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, gruppi consiliari e Segretario Comunale.

ART. 11 –
INCARICHI SPECIALI

1. Il Sindaco, ai sensi del comma 10, dell'art. 25 dello Statuto Comunale, oltre alle deleghe assessorili, ha la facoltà di assegnare ad uno o più Consiglieri incarichi speciali a svolgere attività (permanenti o temporanee) di istruzione, di studio e di programmazione progettuale su determinati problemi/materie o di seguire e curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

2. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

3. Il Consiglio Comunale può incaricare le Commissioni temporanee o speciali previste dallo Statuto oppure uno o più Consiglieri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

4. L'affidamento di incarico è soggetto al voto palese del Consiglio Comunale che con il voto favorevole dei suoi componenti determina la scelta.

5. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio ove nominato, al Vice-Sindaco, agli Assessori delegati a svolgere funzioni ed attività istituzionali nonché ai Consiglieri affidatari degli incarichi di cui al comma 1, compete il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

6. Le uscite per servizio con veicoli personali autorizzate verranno coperte dal rischio RCA, relativo alla circolazione mediante la stipulazione di polizze CASCO o di altre analoghe forme di tutela da parte dell'Ente comunale.

CAPO IV

(GRUPPI CONSILIARI)

ART. 12
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

- Ai sensi dell'art. 20 comma 4, lett. c, è stata istituita la Conferenza dei capigruppo consiliari giusta deliberazione di C.C. n. 4 del 28/03/2011.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere, che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo l'elezione del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo .

3.In mancanza di esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4.Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione. In tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5.Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

6.Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

7.Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto è che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha diritto di fare le dichiarazioni di voti di cui all'art. 52 ,comma 1,del presente regolamento.

ART. 13 –
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per l'attività del Consiglio Comunale.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è presieduta dal Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato. In caso di assenza o impedimento del Sindaco-Presidente, o il Presidente del Consiglio ove nominato, la conferenza viene convocata dal Consigliere anziano.

3. La Conferenza è convocata dal Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei gruppi.

4. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi partecipano, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, i Presidenti dei gruppi consiliari, i Consiglieri delegati dai Presidenti in caso di impossibilità. Alla Conferenza inoltre assistono, il Segretario o suo delegato, i funzionari comunali richiesti dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato.

5. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi esercita le funzioni e le competenze ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Si esprime in ordine alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori consiliari. Procede alla verifica dello stato di attuazione del programma di massima e se necessario al suo aggiornamento.

6. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio Comunale dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato.

7. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un Funzionario dallo stesso designato.

ART. 14 –
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite ai fini dello Statuto art. 18, sono regolate da apposito regolamento, che ne disciplina funzioni e poteri.

2. Le Commissioni temporanee o speciali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, sono regolate di volta in volta dal Consiglio Comunale in conseguenza delle ragioni che determinano la costituzione, sulla base delle norme regolamentari emanate per la disciplina dei criteri di funzionamento e composizione.

ART. 15-
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è organismo del Consiglio Comunale ed è costituita dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

2. È normalmente convocata:
   a. Dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato;
   b. Su richiesta di almeno un Presidente di Commissione.
3. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ove previsto dalla legge, è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

4. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti svolge le funzioni di:
   a. Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti per l'espressione dei pareri di competenza ;
   b. Coordinamento delle attività finalizzate alla consultazione degli organismi esterni, in applicazione del regolamento della partecipazione;
   c. Individuazione degli argomenti ai fini della predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ART. 16 –
AVVISO DI CONVOCAZIONE –
CONSEGNA - MODALITÀ – TERMINI

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato. Il Consigliere Comunale può indicare nell'ambito del territorio comunale altro luogo o persona, oltre al domicilio, presso cui può essere comunicato l'avviso scritto di convocazione. I Consiglieri che non risiedono nel Comune

devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. La comunicazione deve risultare dagli atti dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

2. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche o via fax, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al 1° comma.

3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

4. L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare è da pubblicarsi all'Albo Pretorio.

5. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere comunicato almeno 24 ore prima ma, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dal Consiglio stesso a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.
6. Analoga procedura viene seguita per gli elenchi di oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 17 –
ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE –
CONVOCAZIONE D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria o straordinaria su determinazione del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, per deliberazione della Giunta Comunale, per domanda indirizzata al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, da un quinto dei Consiglieri o da richiesta unanime dei Presidenti dei gruppi consiliari. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed improrogabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 18 –
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio Comunale di regola sono pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica qualora venga no trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse con la sola presenza in aula dei Consiglieri Comunali e funge da segretario il Consigliere più giovane d'età; l'eventuale verbale rimane agli atti riservati.

3. Le nomine dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, dei rappresentanti del Consiglio Comunale in altri enti e dei Revisori dei conti si fanno in seduta pubblica e con voto segreto.

4. Si deliberano parimenti in seduta pubblica, ed a voto palese, i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici anche se esiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi.

5. le sedute del consiglio comunale potranno svolgersi in via telematica(o mista, in parte in presenza, in parte telematica) mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione

6. Su proposta di uno o più Consiglieri, con l'approvazione del Consiglio Comunale, potrà essere effettuata la registrazione di ogni seduta del Consiglio su supporto informatico / magnetico / digitale / televisivo.

7. Le registrazioni di cui sopra verranno conservate presso la segreteria comunale.

8. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito, anche tramite il sito del Comune, delle sedute consiliari o di parti di esse.

9. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, di ottenere, in tempi brevi e per casi particolari, la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio Comunale. La suddetta richiesta potrà essere avanzata da chiunque abbia un motivato interesse.

ART. 19 –
ORDINE DEL GIORNO

1. In caso di impedimento del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, il Consigliere anziano, stabilisce gli argomenti di trattazione delle adunanze del Consiglio.

2. Nell'espletamento di questa funzione i soggetti di cui al primo comma potranno avvalersi del parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

3. All'ordine del giorno verranno iscritte le proposte del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, della Giunta, delle Commissioni Consiliari Permanenti, dei Gruppi Consiliari, dei singoli Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Verrà altresì allegato l'elenco delle interrogazioni avanzate dai Consiglieri che hanno ricevuto risposta.

4. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.

ART. 20 –
ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti non aventi contenuto amministrativo.

2. Nel caso siano introdotte proposte che non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri;

3. Per fatti o circostanze verificatisi successivamente all'avviso di convocazione della seduta, il Consigliere che intenda sottoporre al Consiglio Comunale la discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare la richiesta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, in forma scritta, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare il contenuto della proposta.

4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, comunica al Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri, ove la Conferenza dei Presidenti dei gruppi abbia deciso in senso favorevole, nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di tre minuti ciascuno.

5. In caso di diniego il Consigliere può riproporre l' istanza al Consiglio che decide seduta stante con voto senza discussione.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 21 –
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata presso la Segreteria Comunale, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, almeno 48 ore prima dell'adunanza. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza o di argomento aggiunto all'ord ine del giorno la proposta deve essere depositata almeno 24 ore prima.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è completa dei pareri previsti dalla legge. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, specificandone i motivi, può rinviare senza discussione la trattazione di un argomento, già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, ad altra seduta.

ART. 22 –
PROCEDURA DI DEPOSITO

1. Le proposte di atti, formalmente redatte, iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria nel rispetto dei tempi previsti nell'art . 16 del presente regolamento.
2. Le proposte riguardanti:
    a. Atti generali di indirizzo per l'esercizio della funzione di Amministrazione da parte della Giunta Comunale;
    b. Regolamenti ed atti di indirizzo espressamente previsti dallo Statuto o desumibili dalla norma statutaria, oppure relativi all'esercizio della funzione di controllo
    c. Atti relativi alla istituzione di nuovi tributi e tariffe o alla modifica rilevante di quelli esistenti;
    d. Atti relativi a materie urbanistiche, finanziarie , di lavori pubblici. sono depositati 7 giorni prima della seduta. Detti termini si applicano anche alle modifiche dei predetti atti, fatte salve le normative vigenti in materia che prescrivano termini diversi.

3. I termini di cui al presente articolo possono essere disattesi in caso di scadenze determinate da norma di legge e su informazione del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, ed alla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 23 –
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. In aula i Consiglieri debbono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Qualora un Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole ingiuriose o sconvenienti il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, lo richiama all'ordine.

3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco-Presidente, o il Presidente del Consiglio ove nominato, conferma o ritira il richiamo.

4. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, gli interdice la parola. In caso di persistenza il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, invita il consigliere ad allontanarsi dall'aula.
5. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante l'invito ad allontanarsi dall'aula persista nel suo atteggiamento, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, può sospendere la seduta.

ART. 24 –
PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione avanzate dalla Giunta e per fornire risposte agli argomenti presentati in Consiglio Comunale.

2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari e di argomentare in maniera ancor più dettagliata in merito a tutti quegli aspetti relativi alla propria delega o a questioni ad essa attinenti.

ART. 25 –
COMPORTAMENTI DEL PUBBLICO

1. Le persone ammesse ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale devono restare nell'apposito spazio riservato al pubblico, debbono tenere un comportamento corretto ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà - a seconda delle esigenze e delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di qualunque persona che sia richiesta dal Consiglio.

3. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, nelle sedute pubbliche, qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, se necessario, può disporre lo sgombero della sala e la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, esercita discrezionalmente i poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tale fine, personale appartenente alla stessa, è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco-Presidente o del Presidente del Consiglio ove nominato,

CAPO IV
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 26 –
VALIDITÀ DELLA SEDUTA E COMPUTO DEI PRESENTI

1. Per la validità delle sedute di 1^ convocazione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; in 2^ convocazione è richiesta la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse ai termini del comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare al voto.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 27 –
SEDUTE CONSILIARI

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Nel caso in cui, decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, non siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dichiarerà deserta l'adunanza;

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, nei casi di urgenza, riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da comunicare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

ART. 28 –
MODALITÀ DI APERTURA DELLA SEDUTA

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutator i o da un consigliere.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non raggiunge il numero legale, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dichiara chiusa la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione

ART. 29 –
DESIGNAZIONE E FUNZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio della seduta, dopo l'effettuazione dell' appello, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, nomina fra i Consiglieri tre scrutatori per le operazioni inerenti la votazione a scrutinio segreto.

2. Di tali scrutatori almeno uno deve appartenere ai gruppi di minoranza.

3. Nel verbale della seduta deve essere dato atto che la votazione è stata effettuata con l'assistenza degli scrutatori, che ne hanno verificato l'esito.
4. Le schede della votazione risultate regolari vengono distrutte dopo la votazione, mentre quelle contestate vengono sottoscritte dagli scrutatori e conservate in atti.

ART. 30 –
COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITÀ

1. All'inizio di ciascuna seduta il Sindaco, il Presidente del Consiglio ove nominato, gli Assessori od ogni singolo Consigliere Comunale possono fare semplici comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno con intervento massimo di due minuti. Sulle comunicazioni non vi è alcuna discussione.

2. Prima dello svolgimento delle comunicazioni è previsto un tempo complessivo non superiore a trenta minuti, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale, in cui ciascun consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano direttamente l'Amministrazione Comunale. Qualora siano previsti più interventi i trenta minuti di cui sopra verranno distribuiti in proporzione alle richieste di intervento. Eventuali rinuncia ad intervento vanno ad incrementare il tempo previsto per gli intervenienti.

3. Le domande di attualità debbono essere formulate al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato; il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a due minuti.

4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, avendo in tal caso due minuti di tempo a disposizione. Il Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione ha a disposizione un tempo non superiore ad un minuto.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda di attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione.
6. In presenza di più domande di attualità presentate da parte di un solo Consigliere si procede secondo rotazione in modo da assicurare a tutti i proponenti la possibilità di formulare almeno una domanda.

ART. 31 –
CONSIGLIERI: MODALITA' DI INTERVENTO

1. Dopo l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte di un componente della Giunta o da chi ha avanzato la proposta, ove richiesto, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto all'ordine del giorno debbono avanzare istanza al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

2. I Consiglieri parlano dalla propria postazione, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

3. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sul lo stesso argomento posto in discussione, salva autorizzazione del Consiglio, con voto senza discussione. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al Regolamento da parte del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato,

4. Gli interventi dei Consiglieri nella discussione devono essere pertinenti all'oggetto in discussione e non eccedere la durata di venti minuti a gruppo e non più di cinque per eventuale replica.

5. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, avvisa il Consigliere durante il suo intervento un minuto prima dello scadere dei tempi previsti. Allo scadere del tempo il Consigliere deve concludere l'intervento. Scaduto il termine, il Sindaco-Presidente, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

6. I termini temporali suddetti sono aumentati a quindici minuti per le discussioni relative allo Statuto, ai Bilanci di Previsione e Conto Consuntivo, al PRG ed alle sue varianti di particolare rilievo urbanistico e, per argomenti di particolare importanza, su valutazione del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 32 – CONSIGLIERI: RICHIAMO DEL SINDACO-PRESIDENTE, O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OVE NOMINATO,

1. Il Sindaco, se ha richiamato per due volte un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirgli la parola in quella discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che procede ad immediata decisione senza discussione.

ART. 33 – CONSIGLIERI: INTERVENTI PER FATTI PERSONALI

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, in che cosa questo consista. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, decide se egli abbia diritto di parlare. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante con voto senza discussione.

3. Gli interventi per fatto personale non possono durare per più di tre minuti.

4. E' facoltà di ciascun Consigliere chiedere al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, di invitare ogni Consigliere a rendere conto di atteggiamenti o vicende di carattere pubblico che possano generare equivoci o confusioni nei rapporti tra cittadini ed istituzioni

ART. 34 CONSIGLIERI: RICHIAMO AL REGOLAMENTO - MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo alla legge, allo Statuto o al regolamento, ovvero per un rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.
2. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma, sono inammissibili.
3. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.

5. Il Consiglio Comunale procede all'immediata decisione con voto senza discussione.

ART. 35 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La proposta pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discussione di un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno.

2. La proposta sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

3. Ogni Consigliere Comunale può avanzare proposte pregiudiziali e/o sospensive prima dell'inizio della discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

4. Dopo il proponente è data parola ad un oratore contrario ed a uno favorevole. Gli interventi non possono superare, in tutti i casi, i tre minuti. Indi si addiverrà ai voti.

5. L'accoglimento o il rifiuto delle proposte pregiudiziali o sospensive avanzate è deciso dal Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 36 –
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine inverso della loro presentazione.

2. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti che possono essere presentati nel corso del dibattito, e comunque prima della votazione, debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, il quale ne dà lettura e provvede a dar li in copia ai gruppi Consiliari.

3. Gli emendamenti aventi solo carattere formale o tali da non modificare la proposta originaria possono essere presentati verbalmente e votati dal consesso.

4. Gli emendamenti possono riguardare la modifica od integrazione dell'oggetto posto all'o.d.g. allorchè si renda necessario per meglio specificare la proposta, senza che comporti modifica all'argomento. In tal caso l'emendamento deve essere approvato con votazione preliminare dal consesso.

5. Non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e che comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione ai sensi di legge.

ART. 37 –
RINUNCIA

1.Il proponente può rinunciare alla sua proposta, all'emendamento o all'emendamento dell'emendamento i n qualsiasi momento prima della votazione.

ART. 38 -
INTERROGAZIONE E INTERPELLANZA

I Consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze con richiesta di risposta scritta o verbale.

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta, rivolta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, o alla Giunta, per conoscere se un determinato fatto sia vero e per avere informazioni e/o spiegazioni su un oggetto determinato relativo all'attività degli uffici e dei servizi.

2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, per conoscere i motivi e gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.

3. Il Consigliere interrogante o interpellante, trasmette la domanda al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato. Il Consigliere, con motivazione scritta può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.

4. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, risponde alle interrogazioni o alle interpellanze per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci, se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza ai Capigruppo ed al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato.

5. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, può rispondere in Consiglio. Anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni o interpellanze.

6. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, da risposta in aula, anche nei seguenti casi:
   a. su richiesta sottoscritta da cinque Consiglieri Comunali indirizzata al Sindaco-Presidente, o al Presidente del Consiglio ove nominato;
   b. su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 4;

   in questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, almeno 48 ore prima della seduta.

7. La risposta in aula del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, o suo delegato è seguita dalla replica dell'interrogante o interpellante ed entrambi gli interventi non posso durare più di 5 minuti ciascuno.
8. L'interrogazione a risposta immediata, consiste in una o più domande, formulata da una o più Consiglieri Comunali per iscritto in modo sintetico e chiaro, concernenti un argomento di rilevanza generale connotato da attualità politica. E' presentata al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, inderogabilmente 24 ore prima della seduta consiliare.

9. La risposta del Sindaco, o del Presidente del Consiglio ove nominato, o suo delegato all'interrogazione di cui sopra è seguita dalla replica dell'interrogante o degli interroganti. Complessivamente le repliche non possono durare più di cinque minuti.

ART. 39 - MOZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su esso.

2. Quando con la mozione si intende determinare un voto del Consiglio, questa deve essere corredata da un ordine del giorno, che può essere presentato entro l'inizio della seduta.

3. Le mozioni vanno inserite nel primo Consiglio Comunale utile successivo alla loro presentazione, salvo termini più lunghi, legati ad una necessità di istruttoria tecnico-amministrativa determinati dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato. In questo caso il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, deve sentire il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

4. Per la votazione della mozione con allegato un ordine del giorno valgono i criteri generali previsti dall'art. 44 del presente regolamento.

ART. 40

PROPOSTE E PETIZIONI

1. Le proposte e le petizioni dei cittadini singoli od associati, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi in materia di competenza del Consiglio Comunale, devono essere presentate in carta libera al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.

2. Le proposte, le petizioni vanno depositate presso l'Ufficio di Segreteria dal primo sottoscrittore, di cui viene accertata ed attestata l'identità da parte del dipendente addetto alla ricezione.

3. Le sottoscrizioni devono essere corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento d'identità dei sottoscrittori; della veridicità di tali dati sono responsabili gli stessi sottoscrittori nonché per tutti, lo stesso presentatore. Essi, in caso di false indicazioni, ne rispondono penalmente.

4. Le proposte e le petizioni sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) cittadini, sono sottoposte al Consiglio unitamente alla risposta predisposta dalla Giunta, entro il termine massimo di trenta giorni dal relativo deposito.

5. In sede di discussioni sulle proposte e sulle petizioni, oltre al Sindaco, al Presidente del Consiglio ove nominato, ed all'Assessore relatore, possono parlare un Consigliere a favore della risposta ed uno contrario. Si procederà, in seguito, a votazione e la proposta o la petizione verrà accolta se approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. La risposta approvata dal Consiglio sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e trasmessa dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, entro 7 giorni dalla pubblicazione al presentatore od al primo firmatario della proposta o della petizione.

ART. 41 - SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE

1. Durante la discussione ciascun gruppo consiliare può avanzare la richiesta di sospensione dei lavori consiliari per consentire allo stesso la valutazione di nuovi elementi sorti durante la discussione stessa.

2. La sospensione non può superare i quindici minuti per ciascun gruppo e per ciascun punto all'ordine del giorno.

ART. 42 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Sindaco-Presidente, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dichiara chiusa la discussione quando nessun altro Consigliere chiede di parlare. Se immediatamente dopo la chiusura un consigliere chiede di riaprire la

discussione, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, accorda la parola ad un oratore contrario indi pone in votazione la dichiarazione di chiusura della discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione generale, la parola viene concessa solo per dichiarazione di voto ad un solo consigliere per gruppo per un tempo massimo di tre minuti.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal gruppo di appartenenza, hanno diritto anch'essi di intervenire, per la stessa durata, precisando la loro posizione.

TITOLO III
LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE VOTAZIONI

ART. 43 –
VOTAZIONE

1. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo Consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. È sempre ammessa la votazione per parti separate.

2. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separati, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

3. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono. Gli emendamenti che riguardano lo stesso argomento vengono discussi insieme ma votati secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola .

ART. 44 –
VOTAZIONE: MODALITA'

1. I Consiglieri possono votare, per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale.

2. La votazione procede a scrutinio segreto qualora la deliberazione concerna soggetti.

3. La deliberazione è valida nel caso in cui ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, s alvo diversa disposizione della legge, dello Statuto comunale o dei regolamenti

5. Quando la legge, lo Statuto o un regolamento prevede espressamente anche la rappresentanza della minoranza in una nomina di competenza del consiglio comunale, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, stabilisce le modalità della votazione mediante voto limitato, cioè tramite il sistema di votazione in base al quale ciascun Consigliere elettore vota indicando un numero di preferenze inferiori a quello dei rappresentanti da eleggere. Si differenzia dal voto separato che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere utilizzato solo in caso di elezione per sostituire un rappresentante cessato dalla carica; in tal caso l'elezione spetta al gruppo di maggioranza o minoranza di cui il rappresentante faceva parte. Qualora dalla votazione non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o non tutti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa risultino eletti, con la stessa deliberazione il consiglio comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il rappresentante od i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.

6. Nel caso in cui durante la votazione dovesse venire meno il numero legale, la votazione viene sospesa e ripresa dopo 15 minuti.

7. Se dopo la sospensione permane la mancanza del numero legale, la seduta viene dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, dichiarata sciolta

ART. 45 –
VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano dal posto loro assegnato, alzata di mano o per appello nominale. Nel caso in cui il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, manchi di indicare le modalità di espressione del voto prima dell'inizio della votazione, questa si intende per alzata di mano.

2. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la domandino almeno quattro Consiglieri.

3. Per questa votazione il Sindaco-Presidente, o il Presidente del Consiglio ove nominato, indica il significato del "SI" e del "NO"; il Segretario fa l'appello, annota i voti, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, ne proclama il risultato.

ART. 46 –
VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione segreta viene effettuata mediante schede, con le seguenti modalità.

2. Nello scrutinio il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori (comma 1, art. 29 del presente regolamento), che assistono il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei voti validi per determinare la maggioranza ai fini dell'approvazione dell'atto.

5. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato affinché ne sia preso atto a verbale

ART. 47 –
VOTAZIONE PER LE NOMINE E/O LE DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti interni o esterni di dichiarata spettanza della minoranza, la nomina o la designazione possono avvenire con votazione alla quale possono partecipare solo i Consiglieri di minoranza.

2. In carenza di tale designazione o nomina entro quindici giorni dallo scadere del termine, all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale scegliendo comunque nell'ambito dei Consiglieri di minoranza, se trattasi di rappresentante interno al Consiglio Comunale, o nello ambito delle indicazioni fornite dalle stesse minoranze, se trattasi di rappresentante esterno al Consiglio Comunale.

3. Resta esclusa da quanto previsto dai precedenti commi la procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio per il quale si applica quanto previsto dallo Statuto (art. 15).

ART. 48 –
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Terminate le votazioni, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, con l'assistenza dei tre scrutatori, proclama l'esito. Se il numero dei voti è difforme al numero dei votanti, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

2. Qualora un Consigliere ritenga dubbia la proclamazione dell'esito della votazione può chiedere la controprova prima che si passi ad un altro oggetto.

3. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, dispone la ripetizione della votazione ed accerta, con gli scrutatori, il risultato della controprova

4. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
   a. per appello nominale, in caso di votazione palese
   b. per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

5. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio ove nominato, e gli scrutatori accertano il risultato della controprova

ART. 49 –
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1.Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente esecutive, nei casi di urgenza, col voto favorevole espresso, in separata votazione, della metà più uno dei componenti il Consiglio.

ART. 50 –
DELIBERAZIONI MODIFICA O REVOCA

1. Le deliberazioni del Consiglio, di modifica o revoca di deliberazioni esecutive, devono dichiarare espressamente l'oggetto della revoca o della modifica.

2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

3. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi.

CAPO II
I VERBALI

ART. 51 –
VERBALI DELL'ADUNANZA.

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Esso è redatto a cura del Segretario Comunale .

2. Il dibattito consiliare delle adunanze, previa determinazione del Consiglio Comunale, può essere integralmente registrato su supporto audio, magnetico, digitale e televisivo (art. 18 comma 5 del Regolamento), che viene conservato presso l'Ufficio di Segreteria. Nel processo verbale devono essere indicati i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e gli astenuti.

3. Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Comunale.

4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo in modo sintetico i concetti espressi da ciascun oratore.

5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale

6. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si tenga conto del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che dovessero risultare necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

7. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

8. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione con scrutinio segreto e che si è pure deliberato in seduta segreta.

9. I processi verbali sono firmati dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio ove nominato, dell'adunanza e dal Segretario.

ART. 52 –
ANNOTAZIONI AL VERBALE .

1.Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, o al Presidente del Consiglio ove nominato, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario nel corso della seduta o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2.Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

ART. 53 –
VERBALI: APPROVAZIONE

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.

2. I verbali si intendono definitivi se nei 15 giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

3. Nell'ipotesi in cui le proposte di rettifica non riguardino l'interpretazione del pensiero del Consigliere ma la sostanza del provvedimento sia in termini di votazione che in termini di contenuto del provvedimento stesso, la proposta di rettifica viene sottoposta al Consiglio Comunale che decide a maggioranza di voti dei presenti.

4. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale debbono essere depositati nell'archivio del Comune a cura della Segreteria Comunale.

TITOLO IV
NORME FINALI

ART. 54 -

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi altra norma sopravvenuta che sia contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, regionale e provinciali.

2. In tale evenienza, in attesa di formale adeguamento del presente regolamento, si applicano le norme sopravvenute sia quelle a livello nazionale che quelle regionali e provinciali

ART. 55 -

ESECUTIVITA'-ABROGAZIONI

1.Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2.Il presente Regolamento modifica il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 02/08/2012, modificato con deliberazione C.C. n 29 del 15/12/2018.